

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale

Codice: 4 Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

Codice: 4

DETERMINAZIONE N. 3021 IN DATA 11/08/2006

Oggetto: Rettifica della autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2451 del 24/06/05 al complesso IPPC della ASRAB S.p.A. per l'unità locale di Cavaglià, Via Della Mandria, Località Gerbido.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì

Impresa: ASRAB S.p.A.

Stabilimento di Cavaglià (BI)

Sede Legale: *Via Italia, 68 – 13900 BIELLA*

Sede Operativa: *Via Della Mandria, località Gerbido – 13881 Cavaglià (BI)*

Codice Impresa: **2275**

Visti

- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, e del suolo;
- il D.Lgs. n. 112 del 31/03/98: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.s. m.m. i.i. che stabilisce le competenze in materia di VIA;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 04/08/1999 n. 372: "Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione"";
- Il D.Lgs. 18/02/005 n. 59, che ha abrogato il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, che ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dai complessi IPPC; esso prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

- la Determinazione Dirigenziale n. 2451 del 24/06/2005 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti esistenti al complesso IPPC in capo alla ASRAB S.p.A. per l'unità locale di Cavaglià in Via Della Mandria, Località Gerbido, per lo svolgimento delle attività IPPC cod.: 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;

Considerato che, negli elaborati di progetto allegati all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, in particolare nella scheda integrativa 4 (trattamento rifiuti) venne indicato, tra le tipologie di rifiuti trattati, anche quello contraddistinto dal CER 200307 *rifiuti ingombranti*.

Rilevato che, per mero errore di trascrizione, il medesimo codice non è stato riportato nell'allegato F alla Determinazione Dirigenziale n. 2451 del 24/06/2005 ma che risulta opportuno integrare per chiarezza l'allegato medesimo.

Verificato che la quantità di rifiuti autorizzata al trattamento annuale indicata pari a 120.644 t/anno nell'allegato F alla Determinazione Dirigenziale n. 2451 del 24/06/2005, corrispondente alla quantità inizialmente autorizzata, non tiene conto delle modifiche dimensionali apportate con la Perizia di variante 1 al *Progetto relativo al Polo per l'esercizio del servizio pubblico di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili*, approvato con D.G.P. n. 378 del 15/9/03.

Ritenuto opportuno provvedere alla rettifica dell'indicazione relativa alla quantità autorizzata riportata nell'allegato F alla Determinazione Dirigenziale n. 2451 del 24/06/2005 correttamente pari a 116.314 t/anno come risulta dal Progetto approvato in occasione della Perizia di Variante 1 e come peraltro si evince dalla documentazione progettuale prodotta ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (scheda C2).

Richiamata la nota dell'A.R.P.A., Dipartimento di Biella, pervenuta a questi Uffici in data 15/03/2006, ns. prot. n. 16234 del 17/03/2006, nella quale si rileva, in riferimento ai campionamenti da effettuare presso la Ditta ASRAB S.p.A. per l'unità locale di Cavaglià in Via Della Mandria, Località Gerbido, l'impossibilità da parte dei tecnici preposti al controllo di garantire una assistenza continua per le 24 ore di rilevamento richieste. L'ARPA propone di effettuare la misura su un periodo di tempo limitato, anche per motivi di sicurezza derivanti dall'impossibilità di utilizzo incustodito di idrogeno in bombola e di prese elettriche, ed all'impossibilità di effettuare ciclicamente tarature strumentali, (dovute alla necessità di tarare ripetutamente l'analizzatore in caso di posizionamento dello strumento in più punti di minima e di massima velocità del biofiltro tra loro distanti).

Valutate le possibili soluzioni al problema precedentemente richiamato con il locale Dipartimento dell'ARPA, si reputa opportuno al fine di garantire controlli funzionali mantenendo al contempo idonee condizioni di sicurezza, strutturare le attività di monitoraggio nei seguenti termini:

- assegnare, per i biofiltri dell'impianto, un unico limite per l'emissione degli SOT pari a 70 mgC/Nm³ quale concentrazione media su 6 ore: (media delle misure ai 2 punti di minima e ai 2 punti di massima velocità); tale limite, in assenza di anomalie funzionali, dovrebbe essere rispettato in qualunque condizione di esercizio dell'impianto sia per le emissioni nel suo insieme sia per gli eventuali picchi di concentrazione per periodi di tempo limitati;
- per le polveri, l'ammoniaca e i composti solforati generati dai biofiltri si ritiene sufficiente l'effettuazione di autocontrolli sui soli punti di massima velocità; al fine di semplificare le operazioni analitiche l'ammoniaca può essere considerata quale tracciante per i composti amminici volatili, pertanto si ritiene necessaria, ai fini di una valutazione generale del

quadro emissivo dell'impianto, la determinazione della sola ammoniacale, mentre altre ammine alifatiche o aromatiche possono essere oggetto di indagine qualora si verificano situazioni di particolare criticità. Analogamente si può ritenere l'acido solforico quale indicatore della presenza di composti organici solforati.

- Prevedere, per tutti i punti di emissione dello stabilimento, un autocontrollo annuale di tutti i parametri analitici riportati nello schema delle emissioni.

Dato atto che nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da questa Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 2451 del 24/06/2005, alla ASRAB S.p.A. per l'unità locale di Cavaglià in Via Della Mandria, Località Gerbido, si richiamavano, sia nelle premesse che nell'allegato C, quale prescrizione emersa dalla conferenza dei servizi, alla citata Determinazione, i limiti di emissione per i biofiltri per i C.O.V. pari a 50 mgC/Nmc, per una concentrazione media su 24 ore.

Ritenuto opportuno aggiornare l'allegato D della Determinazione Dirigenziale n. 2451 del 24/06/2005 inserendo nello schema emissivo dell'Azienda in oggetto anche il punto di emissione afferente alla "LINEA R.S.I.A. - SELEZIONE", già in precedenza contemplato nella Determinazione Dirigenziale n. 2444 del 03/08/2001, poiché tale attività, benché non ancora avviata e non menzionata nelle schede ambientali presentate per l'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, non risulta essere mai stata ufficialmente dismessa.

Visto

- L'atto n. 004/6 del 19.12.2005 con cui la Società Comuni Riuniti spa ha autorizzato la Ditta ASRAB S.p.A, a scaricare le acque meteoriche di dilavamento di strade e piazzali provenienti dall'insediamento sito in Loc. Gerbido – Cavaglià;
- Il regolamento regionale 1/R del 20.02.2006 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne" in cui si stabilisce che il piano di gestione deve essere presentato entro il 31/10/2006 e approvato dal gestore della rete fognaria, come già comunicato con nota prot. N. 26883 del 17.05.2006;
- L'autorizzazione del SUAP del Comune di Biella del 31.08.2001 relativa allo scarico di acque reflue domestiche in pozzo perdente;

Tenuto conto che l'ubicazione dello scarico domestico in pozzo perdente sopra citato e autorizzato dal SUAP di Biella con provvedimento del 31.08.2001 è stato spostato contestualmente alla variazione della posizione del fabbricato custode e avviene nel punto indicato nel progetto allegato all'istanza AIA.

Visto D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 che si pone come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Vista la Legge 447/95.

Dato atto che il citato il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 ha provveduto ad abrogare le seguenti norme:

- il D.P.R. 203/88.
- il D.M. 44/04.
- il D.Lgs 05/02/1997 n. 22 e ss. mm. ii..
- il D.Lgs. 152/99 e ss. mm. ii..

Vista la Legge Regionale 13/90 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 48/93;

Vista la Legge Regionale 44/2000 e 05/2001 e ss. mm. ii.;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di sostituire l'allegato F dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da questa Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 2451 del 24/06/2005, alla ASRAB S.p.A. per l'unità locale di Cavaglià in Via Della Mandria, Località Gerbido, con l'allegato F al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di sostituire l'allegato C dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da questa Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 2451 del 24/06/2005, alla ASRAB S.p.A. per l'unità locale di Cavaglià in Via Della Mandria, Località Gerbido, con l'allegato C al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che prevede:
 - l'eliminazione della prescrizione n. 4 relativa ai limiti di emissione per i biofiltri per i C.O.V. pari a 50 mgC/Nmc, per una concentrazione media su 24 ore;
 - la correzione della prescrizione n. 6 che riportava, per mero errore materiale, la dicitura "*per il punto di emissione n. 10, filtri a maniche*" invece che la seguente corretta indicazione: "*per il punto di emissione n. 9 (E10), filtri a maniche*";
3. di sostituire l'allegato D dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da questa Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 2451 del 24/06/2005, alla ASRAB S.p.A. per l'unità locale di Cavaglià in Via Della Mandria, Località Gerbido, con l'allegato D al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di prendere atto che lo scarico delle acque meteoriche avviene in pubblica fognatura come autorizzato con atto n. 004/6 del 19.12.2005 dal Gestore Comuni Riuniti s.p.a.;
5. la Ditta dovrà presentare il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche entro il 31/10/2006 al Gestore della rete fognaria del Comune di Cavaglià, come stabilito dal regolamento regionale 1/R del 20.02.2006, per la necessaria autorizzazione;
6. di modificare la Determinazione Dirigenziale n. 2451 del 24/06/2005 inserendo al punto 2 del dispositivo l'autorizzazione allo scarico civile proveniente dal fabbricato custode, mediante pozzo perdente nel punto indicato nel progetto allegato all'istanza AIA; lo scarico dei reflui domestici dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato E da ritenersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento;

8. di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità;
9. di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo;
10. di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento agli Enti competenti ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D.Lgs. 59/05.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971;
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Biella, lì

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
.....
Biella, lì

Il Funzionario Responsabile

Il Segretario Generale

.....

.....

PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. per insetticidi e derattizzanti impiegati in azienda, nel termine di 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, dovranno essere prodotte le schede tecniche contenenti le frasi di rischio, l'etichettatura e la classe del fitofarmaco;
2. nel termine di 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere fornita la documentazione contenente i dati sperimentali delle misurazioni effettuate per quantificare l'efficienza di filtrazione dei biofiltri;
3. nel termine di 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere prodotta una relazione integrativa al piano di monitoraggio e controllo contenente la procedura prevista per il monitoraggio dell'efficienza dei biofiltri, in termini di valutazione delle concentrazioni differenziali inquinanti, con la definizione di una soglia minima di intervento manutentivo;
4. per gli altri parametri i limiti precedentemente assegnati vengono confermati;
5. per il punto di emissione n. 9 (E10), filtri a maniche, vengono confermati i limiti precedentemente assegnati, non essendo state addotte motivazioni tecniche per la riduzione dei limiti. Nel caso in cui l'azienda dovesse ritenere di non poter rispettare il limite di emissione riferito ai COV, la stessa dovrà proporre un sistema integrativo/sostitutivo di abbattimento delle emissioni;
6. l'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali segnalazioni di malfunzionamenti o molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo;
7. qualora l'Azienda riscontri la presenza di radiazioni gamma nei rifiuti all'ingresso del polo tecnologico, oltre ad attivare il piano di emergenza interno opportunamente predisposto, dovrà avvisare tempestivamente il Comando dei Vigili del Fuoco;
8. le prescrizioni assegnate in precedenti provvedimenti, qualora non in contrasto con quanto indicato nell'ambito dell'AIA sono da ritenersi confermate.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

1. I valori limite di emissione fissati nel presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
2. Al fine di un adeguato contenimento degli odori e delle polveri, devono essere confinate e mantenute in depressione le zone di ricezione e di bio-ossidazione; le arie provenienti da tali zone devono essere trattate con un sistema di biofiltrazione.
3. Il biofiltro deve essere costituito da un materiale biologicamente attivo con un contenuto di sostanza organica compreso tra il 35% e il 70%, resistente alla compattazione, con buona capacità di ritenzione idrica e privo di odore proprio, il pH deve essere compreso tra 6 e 8 e il contenuto di umidità deve essere mantenuto tra il 50% e il 70%, a tal fine vanno adottati idonei strumenti per il monitoraggio dell'umidità e di sistemi per l'umidificazione del letto, preferibilmente attraverso il controllo dell'umidità dell'aria in ingresso; deve essere inoltre rimosso il percolato formatosi.
4. E' necessario considerare la concentrazione media dei SOT come la media delle concentrazioni rilevate su un insieme di subaree rappresentativo; tale insieme dovrà comprendere in numero uguale sia subaree ad alta che a bassa velocità e sarà costituito almeno da 2 punti di minima da 2 di massima velocità.
5. Le velocità alle subaree devono essere misurate a breve distanza di tempo tra di esse e dalla data prevista per le misure di COV, al fine di rendere rappresentativi e confrontabili i risultati.
6. Al fine di rendere agevoli le fasi di controllo delle emissioni si ritiene appropriato assegnare, per i biofiltri dell'impianto in parola, un unico limite per l'emissione degli SOT pari a 70 mgC/Nm^3 quale concentrazione media su 6 ore: (media delle misure ai 2 punti di minima e ai 2 punti di massima velocità); tale limite, in assenza di anomalie funzionali, dovrebbe garantirne il rispetto in qualunque condizione di esercizio dell'impianto sia per le emissioni nel suo insieme sia per gli eventuali picchi di concentrazione per periodi di tempo limitati.
7. Per quanto riguarda le polveri, l'ammoniaca e i composti solforati generati dai biofiltri si ritiene sufficiente l'effettuazione di autocontrolli sui soli punti di massima velocità; al fine di semplificare le operazioni analitiche l'ammoniaca può essere considerata quale tracciante per i composti amminici volatili, pertanto si ritiene necessaria, ai fini di una valutazione generale del quadro emissivo dell'impianto, la determinazione della sola ammoniaca, mentre altre ammine alifatiche o aromatiche possono essere oggetto di indagine qualora si verificano situazioni di particolare criticità. Analogamente si può ritenere l'acido solforico quale indicatore della presenza di composti organici solforati.
8. Per tutti i punti di emissione attivi presso lo stabilimento in parola si prescrive una autocontrollo annuale di tutti i parametri analitici riportati nello schema delle emissioni.
9. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nel presente allegato.

10. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario a rimettere in efficienza l'impianto di abbattimento.
11. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione fissati come indicati nel presente allegato.
12. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario a rimettere in efficienza l'impianto di abbattimento.
13. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione fissati come indicati nel presente allegato.
14. Poiché l'impianto definito "LINEA R.S.I.A. – SELEZIONE" generante il punto di emissione n. 10 non risulta attualmente attivo si prescrive all'Azienda, quale termine per la messa a regime dell'impianto, 30 giorni dalla data di avvio del medesimo, comunicata alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio con almeno 15 giorni di anticipo.
15. L'impresa dovrà effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri analitici assegnati al punto di emissione.
16. L'impresa dovrà inoltre comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio la data in cui saranno effettuati i prelievi. I risultati del rilevamento effettuato devono poi essere trasmessi alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio.
17. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
18. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, conformemente alle norme UNI-UNICHIM. In prossimità dei punti di campionamento deve essere disponibile la fornitura di energia elettrica di rete.
19. I punti di campionamento devono essere muniti di adeguati accessi con relativi presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi.

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessi va [m ³ /h]	Inquinanti				
						Tipo di sostanza inquinante	limiti flusso di massa [kg/h]	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	Ore di funz.to	Flusso di massa degli inquinanti prioritari [kg/h]
1	Stabilizzazione Bioessicazione	14,1	Sup. del Biofiltro = 200 m2	Biofiltro* E2	20.000	SOT		50 (80)***	24	0,15
						NH3	0,2	10		0,0089
						H2S	0,04	2		< 0,005
						Polveri	0,1	5		0,00139
2	Stabilizzazione Bioessicazione	14,1	Sup. del Biofiltro = 200 m2	Biofiltro* E3	20.000	SOT		50 (80)***	24	0,15
						NH3	0,2	10		0,0089
						H2S	0,04	2		< 0,005
						Polveri	0,1	5		0,00139
3	Stabilizzazione Bioessicazione	14,1	Sup. del Biofiltro = 200 m2	Biofiltro* E4	20.000	SOT		50 (80)***	24	0,15
						NH3	0,2	10		0,0089
						H2S	0,04	2		< 0,005
						Polveri	0,1	5		0,00139
4	Stabilizzazione Bioessicazione	5,3	Sup. del Biofiltro = 250 m2	Biofiltro* E5	20.000	SOT		50 (80)***	24	0,15
						NH3	0,2	10		0,0089
						H2S	0,04	2		< 0,005
						Polveri	0,1	5		0,00139

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessi va [m ³ /h]	Inquinanti				
						Tipo di sostanza inquinante	limiti flusso di massa [kg/h]	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	Ore di funz.to	F. di massa inquinanti prioritari [kg/h]
5	Stabilizzazione Bioessicazione	5,3	Sup. del Biofiltro = 250 m2	Biofiltro* E6	25.000	SOT		50 (80)***	24	0,15
						NH3	0,25	10		0,0089
						H2S	0,05	2		< 0,005
						Polveri	0,125	5		0,00139
6	Stabilizzazione Bioessicazione	5,3	Sup. del Biofiltro = 250 m2	Biofiltro* E7	25.000	SOT		50 (80)***	24	0,15
						NH3	0,25	10		0,0089
						H2S	0,05	2		< 0,005
						Polveri	0,125	5		0,00139
7	Stabilizzazione Bioessicazione	5,3	Sup. del Biofiltro = 250 m2	Biofiltro* E8	25.000	SOT		50 (80)***	24	0,15
						NH3	0,25	10		0,0089
						H2S	0,05	2		< 0,005
						Polveri	0,125	5		0,00139
8	Stabilizzazione Bioessicazione	5,3	Sup. del Biofiltro = 250 m2	Biofiltro* E9	25.000	SOT		50 (80)***	24	0,15
						NH3	0,25	10		0,0089
						H2S	0,05	2		< 0,005
						Polveri	0,125	5		0,00139
9	Selezione e pressatura	11,5	0,8	filtro a maniche**	20.000	SOT	0,2	10	12	0,0132
						NH3	0,4	20		0,122
10****	Linea r.S.I.A. selezione	11,5	0,6	filtro a maniche	10000	Polver	0,1	10	24	
						SOT	0,2	20		

***) E2-E9 Biofiltro.**

La biofiltrazione consiste nella rimozione di inquinanti gassosi per via biologica.

I composti indesiderati vengono trasferiti dalla fase gassosa ad un letto solido, mantenuto ad adeguata umidità, dove vengono degradati biologicamente da microrganismi supportati. Il processo avviene in aerobiosi e l'azione dei microrganismi, combinata alla somministrazione di ossigeno, dà luogo alla conversione degli inquinanti in anidride carbonica, acqua, composti inorganici e biomassa.

Il materiale filtrante è costituito da una miscela di materiale ligneo-cellulosico in grado di assicurare per struttura, porosità, area per unità di volume e capacità di ritenere acqua, la soluzione ottimale per un elevato valore di bioattività e bassa resistenza al flusso d'aria, in modo da ridurre le perdite di carico e quindi la potenza installata.

Il contenitore è costituito da un sistema modulare di pannelli di alluminio pressopiegati, al cui interno è steso un telo di PVC spalmato per la tenuta.

Sopra il telo è posato un sistema modulare di piastre rialzate e opportunamente forate in materiale plastico per permettere la diffusione omogenea dell'aria.

Sopra le piastre viene steso uno strato di un metro circa di materiale biofiltrante.

Ogni anno è previsto il ricarico dei cedimenti puntuali e ogni 4 anni è prevista la sostituzione completa della massa filtrante.

L'efficacia di abbattimento del biofiltro per il COV è pari al 50-60%, mentre per le polveri è pari a circa il 97%.

*****) E10 Camino del filtro a maniche.**

L'invio dell'aria polverosa al filtro a maniche dell'unità di selezione e pressatura avviene per mezzo di un ventilatore centrifugo costituito da chiocciola in acciaio al carbonio verniciato e girante a pale diritte in acciaio al carbonio verniciato.

Il filtro a maniche è costituito da pannelli autoportanti in lamiera di ferro verniciato (poliuretano), castello di sostegno in travatura metallica, con coperchi sezionabili ed ispezionabili nella parte superiore.

All'interno sono alloggiati i castelli delle maniche estraibili dall'alto.

Completano il filtro:

N°200 maniche filtranti ϕ 155 X 2.500 mm SNAP RING

tessuto poliestere BWF 550 gr/m², antistatico, con trattamento liscivatura esterno tipo BWF PPPP551AS 550 gr/m²

N°200 cestelli distanziali, misure 150 x 2.500 mm, con collare e Venturi in ABS rivettato interno, verniciato con resine epossidiche.

N°1 sistema di pulizia maniche ad aria compressa composto da:

N°1 serbatoio porta-elettrovalvole completo di 20 EV da 1" FULL IMMERSION, certificato.

N°20 rampe di soffiaggio ϕ 1", lunghezza 2.300 mm circa, con N°10 fori soffiaggio cadauna.

N°1 sensore Δp con microprocessore, comando lavaggio maniche a raggiungimento set e visualizzazione perdita di carico maniche Δp tipo MCS20.

N°2 tramogge di raccolta polveri, altezza 1680 mm circa, con bocca di scarico 900x900 mm circa.

Ringhiera di protezione perimetrale

N°3 Portine antiscoppio, dimensioni 800 x 800 mm

******) I valori limite per gli SOT sono i seguenti:**

- concentrazione media su 6 ore: 70 mgC/Nm³ (media delle misure ai 2 punti di minima e ai 2 punti di massima velocità);

*******) Punto di emissione attualmente non attivo**

SCARICO IN POZZO PERDENTE

CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita, ai sensi dell'art. 74 punto g) del D.Lgs. 152/2006 la qualifica di acque reflue domestiche;

RECETTORE

Lo scarico di acque reflue domestiche è autorizzato con recapito finale negli strati superficiali del suolo mediante pozzo perdente, previo trattamento in fossa Imhoff.

PRESCRIZIONI

1. devono essere rispettati i criteri tecnico costruttivi ed igienico-sanitari previsti dall'allegato 5 della delibera del Comitato Interministeriale 04.02.1977. Il dimensionamento della fossa Imhoff e del pozzo perdente deve essere rapportato al numero di utilizzatori. L'acqua di falda a valle non potrà essere adibita ad uso potabile, domestico o irriguo per alimenti da consumare crudi, se non previ accertamenti chimico-fisici e microbiologici favorevoli. In ogni caso non devono essere presenti nel raggio di 200 m. pozzi o sorgenti destinate all'approvvigionamento di acqua potabile a meno che non si dimostri la non vulnerabilità dell'acquifero;
2. il pozzo perdente deve essere posto lontano dai fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemi che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno;
3. la differenza di quota tra il fondo del pozzo e il massimo livello della falda non deve essere inferiore a 2 m;
4. deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione degli impianti di trattamento, anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
5. deve essere predisposto un pozzetto di ispezione e campionamento a valle della fossa Imhoff e prima della immissione del refluo nel pozzo perdente;
6. nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere rilasciata nuova autorizzazione;

DATI ANAGRAFICI	
Ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione A.S.R.A.B. S.p.A.	
Partita IVA n. 01929160024	Codice fiscale n. 01929160024
Ragione sociale del soggetto gestore: S.T.A. S.p.A.	
Partita IVA n. 01816200032	Codice fiscale n. 01692330028
Responsabile Tecnico Ing. Massimo Degasperis	
Sede legale:	
Provincia: Biella	
Comune: Biella	Codice istat 096 - 004
Località: ==	
Indirizzo: via Italia n. 68	
Sede operativa:	
Identificativo impianto: ==	
Provincia: Biella	
Comune: Cavaglià	Codice istat 0096 - 016
Località: Gerbido	
Indirizzo: Via Della Mandria	
Delimitazione planimetrica su C.T.R. 1:10.000 : ==	
se informatizzato/georeferito in Coordinate UTM. (Poligono) 1) Nord 5026004,519 Est 431743,589 2) Nord 5025738,752 Est 431775,892 3) Nord 5025730,447 Est 431631,332 4) Nord 5025798,006 Est 431509,144 5) Nord 5025978,981 Est 431499,851E.	
Particelle catastali: Foglio 27, particella 465.	

DATI TECNICO-AMMINISTRATIVI				
Tipo provvedimento: Determinazione Dirigenziale				
Tipo autorizzazione: Rinnovo				
Numero autorizzazione: 2451				
Data autorizzazione: 24/6/2005.				
	Operazione di smaltimento / recupero:	D15, D8; R13.	Descrizione sintetica	<u>Linea di processo R.S.U. + scarti linea R.S.I.A. + Fanghi civili da depurazione biologica e sezione di selezione e pressatura:</u> deposito preliminare, triturazione / miscelazione con fanghi, trattamento aerobico (biostabilizzazione / essiccazione di RSU + scarti RSIA + fanghi biologici); selezione meccanica (vagliatura), deferrizzazione dei due flussi (sottovaglio e sovravaglio); pressatura del sovravaglio ed invio a discarica od a recupero energetico, maturazione sottovaglio, raffinazione (opzionale) e. invio in discarica (FOS).
	Operazione di smaltimento / recupero:	D15, D13, D14; R13; R12.	Descrizione sintetica	<u>Linea di processo R.S.I.A.:</u> deposito preliminare, controllo visivo, eventuale separazione meccanica a terra, triturazione, vagliatura, deferrizzazione, pressatura. (Il materiale non idoneo confluisce nella linea 1

				RSU – RSIA.
	Operazione di recupero :	R13; R3; R12	Descrizione sintetica	Linea di processo Frazione Organica Selezionata + verde da R.D.: messa in riserva, triturazione / miscelazione organico + verde e ricircolo, compostaggio, raffinazione (vagliatura) e ricircolo strutturante.
	Conto proprio		Conto terzi	X
Tipologia rifiuti ammessi all'impianto: Rifiuti urbani; Rifiuti speciali.				
C.E.R.				
02	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti			
02 01	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca			
02 01 03	scarti di tessuti vegetali			
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)			
02 01 07	rifiuti della selvicoltura			
02 02	rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale			
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			
02 05	rifiuti dell'industria lattiero-casearia			
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			
02 06	rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione			
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			
03	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone			
03 01	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili			
03 01 01	scarti di corteccia e sughero			
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04			
03 03	Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone			
03 03 01	Scarti di corteccia e legno			
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone			
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati			
04	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile			
04 02	Rifiuti dell'industria tessile			
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)			
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze			
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate			
15	Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)			
15 01	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)			
15 01 01	imballaggi in carta e cartone			

15 01 02	imballaggi in plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi in materiali compositi
15 01 06	imballaggi in più materiali
15 02	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16	Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
16 01	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03	pneumatici fuori uso
17	Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
17 02	legno, vetro e plastica
17 02 01	legno
17 02 03	plastica
19	Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 01	vaglio
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 10	rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 03	metalli non ferrosi
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
20	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
20 01	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
20 03	Altri rifiuti urbani
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 04	fanghi delle fosse settiche

20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	
20 03 07	rifiuti ingombranti	
Quantità autorizzata	116.314	Tonnellate / anno
Scadenza autorizzazione	24/06/2010	

Provenienza Raccolta rifiuti solidi urbani, conferimento rifiuti speciali.

Bacino di utenza: Rifiuti urbani prodotti dall'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Biella; rifiuti solidi urbani provenienti da altre province previo accordo tra le Province, rifiuti speciali..

Massimo quantitativo di rifiuti urbani oggetto di stoccaggio: 532 Tonnellate

Massimo quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi oggetto di stoccaggio: 228 Tonnellate